



COMUNE DI CUNEO

REGOLAMENTO D'USO del campo sportivo scolastico d'atletica leggera “Walter Merlo” di Cuneo

Approvato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 23 Febbraio 2021, n. 25

ART. 1

Gestore del Campo di atletica

Il Campo Sportivo Scolastico Comunale ‘Walter Merlo’, sito in Cuneo corso Francia 30, è gestito secondo le norme del presente Regolamento d’uso, direttamente dal Comune di Cuneo, il quale ne affida la sorveglianza a personale incaricato di custodia.

ART. 2

Utilizzatori del Campo di atletica

1. L’uso del Campo Sportivo Scolastico ‘Walter Merlo’ è riservato all’attività dell’atletica leggera e/o fisico-sportiva da parte dei seguenti soggetti:

a) gli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e non statali, prioritariamente aventi sede nella Provincia di Cuneo, per attività inerenti le lezioni curricolari di Educazione Fisica e Scienze Motorie, per l’avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curricolare e per le manifestazioni sportive scolastiche previste da calendari annualmente predisposti e concordati con il Comune, e ciò con diritto di priorità rispetto a tutti gli altri utilizzatori qui di seguito indicati;

b) le Associazioni e Società sportive e le Organizzazioni sportive praticanti l’atletica leggera, affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I., per svolgere la preparazione atletica, attività di atletica leggera o eventuali manifestazioni;

c) le Organizzazioni ed i Gruppi Sportivi di altre discipline;

d) chiunque ne faccia richiesta, anche a titolo individuale, sempre ai fini dello svolgimento dell'atletica leggera o all'attività sportiva e motoria.

2. L'accesso al complesso sportivo per gli utilizzatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente art. 2, così come per le eventuali manifestazioni o gare non scolastiche, è subordinato alla corresponsione di apposita tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione.

3. Il Comune di Cuneo potrà decidere autonomamente di destinare il Campo ad altre attività, eventi e manifestazioni, purché non ne pregiudichino l'integrità e funzionalità.

ART. 3

Direttore Tecnico del Campo di atletica

1. In attuazione della Convenzione di cui al successivo art. 19, la direzione del Campo Sportivo Scolastico Comunale 'Walter Merlo' è affidata ad un Direttore Tecnico.

2. Al Sindaco spetta di nominare il Direttore Tecnico del Campo di Atletica, previa procedura ad evidenza pubblica volta a raccogliere le candidature per l'affidamento dell'incarico. L'eventuale revoca dell'incarico dovrà essere comunicata al diretto interessato formalmente mediante lettera raccomandata a/r o PEC.

3. Il Direttore Tecnico deve essere diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie e Tecnico FIDAL.

ART. 4

Doveri e responsabilità del Direttore Tecnico

1. Il Direttore tecnico del Campo dovrà ottemperare ai seguenti doveri:

a) far rispettare il presente regolamento da chiunque ne usufruisca, ivi compresi gli utenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2;

b) verificare che l'attrezzatura in dotazione al Campo sia sempre funzionante e sicura e che il Campo stesso ed i suoi locali, comprese le tribune, i cancelli d'ingresso, gli spogliatoi, le recinzioni e così via, siano sempre adeguati al loro precipuo utilizzo, segnalando agli uffici comunali competenti eventuali malfunzionamenti o problemi;

c) controllare, eventualmente in collaborazione e di concerto col Medico competente incaricato, che l'infermeria sia sempre funzionante nonché munita di tutte le attrezzature e medicinali necessari, segnalando al Comune qualunque anomalia e mancanza;

d) vigilare, in collaborazione con il Custode, affinché al Campo non accedano persone non autorizzate;

e) organizzare la fruizione operativa del Campo e l'utilizzo dell'attrezzatura da parte dei soggetti autorizzati con criteri di assoluta equità ed imparzialità e con il fine della sua maggior utilizzazione possibile;

f) adoperarsi per un'efficiente organizzazione ed un buon esito di qualunque manifestazione sportiva, agonistica e non, da chiunque sia organizzata.

2. Il Direttore Tecnico del Campo, con la collaborazione del personale addetto al Campo, vista la responsabilità a lui demandata, è autorizzato ad assumere autonomamente provvedimenti urgenti per salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti delle attrezzature e per ricondurre gli utenti ad un comportamento corretto e disciplinato, informando tempestivamente gli uffici comunali competenti dei provvedimenti e delle decisioni assunte.

ART. 5

Direzione tecnica delle attività sportive svolte dalle Istituzioni scolastiche

1. La responsabilità dell'impianto con tutte le sue attrezzature, nel periodo di utilizzo da parte degli Istituti scolastici, viene assunta dal docente di Educazione Fisica accompagnatore della/e classe/i e, di fatto, dal Dirigente Scolastico della scuola che ne ha fatto espressa sottoscritta richiesta.

Comunque sia, ed in ogni caso, il docente dovrà chiaramente operare di concerto con il Direttore Tecnico del Campo e con gli uffici comunali competenti.

2. Il docente accompagnatore degli Istituti scolastici, avrà il fondamentale compito di trasmettere nei giusti tempi, al Comune di Cuneo ed al Direttore Tecnico del Campo, la richiesta degli impegni giornalieri con un preciso orario, il suo relativo calendario, il completo programma delle eventuali manifestazioni sportive scolastiche d'Istituto e di coordinare tutte le attività sportive dell'Istituto scolastico che rappresenta.

Tutto ciò per l'adozione del necessario provvedimento di assegnazione dell'impianto nei giorni e negli orari indicati, in modo tale che l'impianto possa essere fruito, senza sovrapposizioni, anche da tutti gli altri aventi diritto di cui al precedente art. 2.

ART. 6

Orari e calendario di apertura

1. L'orario di fruizione dell'impianto è il seguente: 8.00 – 20.00. Le assegnazioni ai fruitori di cui all'art. 2 dovranno essere ricomprese nell'arco temporale indicato. Potranno essere stabilite riduzioni dell'orario di fruibilità indicato in conseguenza dei necessari servizi di pulizia e manutenzione dell'impianto stesso.

2. Il Campo di atletica è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi. Il campo rimarrà chiuso nei seguenti giorni: 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, il giorno della festività del Santo Patrono.

3. Mutamenti dell'orario e delle chiusure di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo potranno essere autonomamente decisi dal Comune di Cuneo, al fine di ottimizzare al meglio la fruibilità dell'impianto, anche in relazione alla possibilità dell'effettuazione di gare di rilevante importanza.

ART. 7

Richiesta di utilizzo

1. L'utilizzazione del Campo da parte di soggetti indicati al precedente articolo 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di Cuneo nonché all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento d'uso e di quelle impartite dal Direttore Tecnico del Campo.

2. La richiesta dovrà esplicitare tutti i dati e le informazioni necessarie per un suo eventuale accoglimento, specificando, come per la scuola, orari e giorni di utilizzo, età media dei fruitori, finalità dell'utilizzo (es. allenamento di squadra, gara, preparazione atletica individuale); analoga domanda dovrà essere inoltrata per lo svolgimento di manifestazioni e/o gare, e ciò non oltre il trentesimo giorno antecedente la data in cui dovrebbe svolgersi l'evento.

ART. 8

Modalità di utilizzo

1. L'accesso all'impianto è subordinato all'accoglimento della domanda di utilizzo presentata e al pagamento della tariffa stabilita, ove richiesto, secondo gli orari e le modalità decretate dagli uffici comunali competenti.

2. Fermo restando quanto statuito dal primo comma del presente articolo, i Gruppi Sportivi scolastici, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, e le Società e le Organizzazioni sportive e qualunque altro fruitore del Campo, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, avranno altresì l'obbligo di consegnare al Comune ed al Direttore Tecnico del Campo un prospetto scritto riportante il calendario di massima delle rispettive manifestazioni ed esigenze di pratica sportiva continuata, in modo tale da consentire di pianificare e stabilire i relativi turni di allenamento, gare, manifestazioni ed eventi.

3. Nel caso di concomitanze, sarà compito del Comune stabilirne le priorità, e ciò, se ritenuto necessario, sentito il parere delle Istituzioni scolastiche, delle ASD/SSD, delle Organizzazioni interessate, sempre di concerto con il Direttore Tecnico del Campo.

4. Per eventuali manifestazioni agonistiche non previste dal calendario annuale, il soggetto proponente dovrà presentare domanda di utilizzo dell'impianto agli **Uffici Comunali competenti**, informando altresì il Direttore Tecnico del Campo, e ciò **non oltre il decimo giorno antecedente la data in cui dovrebbe svolgersi l'evento**, in modo tale che questi possano verificarne la possibilità o meno e di pianificare diversamente le attività sportive già programmate (proprio al fine di consentirne la realizzazione), previa adeguata predisposizione dell'impianto e delle attrezzature, oltre che variazioni del normale orario di utilizzazione del Campo.

ART. 9

Accompagnatori degli atleti

1. Gli atleti delle Istituzioni scolastiche, delle ASD e delle Organizzazioni sportive dovranno essere accompagnati dai rispettivi Insegnanti, Dirigenti e/o Allenatori, che saranno responsabili del loro comportamento civile e sportivo.

2. Solo i predetti accompagnatori potranno accedere alle attrezzature sportive, delle quali ne saranno responsabili in proprio, la consegna e successivo ritiro avverrà tramite il Custode.

3. La rottura di un attrezzo, anche parziale, purché provocata da uso improprio, o la sua mancata restituzione comporterà a carico del soggetto inadempiente l'obbligo del risarcimento del costo dell'attrezzo al corrente valore di mercato per l'acquisto d'identico strumento nuovo di fabbrica.

ART. 10

Utilizzo da parte di singoli atleti

1. È ammessa la frequentazione dell'impianto anche ai singoli Atleti tesserati con le Società sportive e con le Organizzazioni sportive praticanti l'atletica leggera, affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I. ed a Sodalizi sportivi parimenti praticanti l'atletica leggera.

2. Tanto gli atleti praticanti altre discipline sportive, quanto gli sportivi a livello amatoriale (quest'ultimi possono essere autorizzati alla sola pratica del c.d. "footing/running"), prima di accedere al Campo, dovranno inoltrare al Comune specifica domanda, redatta su apposito modulo.

3. Espletate le formalità del caso ed istruita la pratica, il Comune rilascerà apposito provvedimento di assegnazione dell'impianto nei giorni e negli orari stabiliti, informandone il Direttore Tecnico del campo.

4. Gli allievi frequentanti la S.U.I.S.M. (Scuola universitaria interfacoltà di scienze motorie) possono svolgere tutte le attività di Atletica Leggera, previa normale richiesta, con presentazione del documento che attesti la frequenza all'Istituto stesso, manlevando il Comune, il Direttore Tecnico e il personale del Campo da qualsivoglia responsabilità per danni a sé stessi nonché a terzi e/o cose dipendenti dall'attività esplicata.

5. Per i minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, ferme restando le specifiche clausole e condizioni di cui al presente Regolamento; potranno accedere al Campo solo in presenza di persona adulta che se ne assumerà "ipso facto" ogni responsabilità.

6. I minorenni potranno utilizzare il Campo solo se accompagnati da un direttore tecnico o da un genitore o suo delegato, responsabile delle attività svolte nell'impianto.

ART. 11

Modalità di utilizzo degli impianti

1. Sono possibili compresenze tra le tipologie di utenza di cui all'art. 2 all'interno dell'impianto all'aperto, sino al limite della praticabilità dell'impianto, secondo la direzione e le istruzioni del Direttore Tecnico.

2. Gli utenti hanno l'obbligo di indossare abiti decorosi e adeguati all'attività svolta e di utilizzare con rispetto e parsimonia gli spogliatoi.

3. Gli atleti che praticano l'attività all'interno delle piste di atletica (esterna o tunnel) dovranno indossare idonee scarpe chiodate (lunghezza massima dei chiodi: 5 mm e preferibilmente modello a spillo) o comunque calzature da ginnastica che non arrechino danni alla pavimentazione.

4. Gli impianti igienico-sanitari e gli spogliatoi, divisi e riservati per sesso, devono essere utilizzati in modo tale da salvaguardare l'igiene e il decoro, trattandosi di locali in uso ad una pluralità di soggetti.

5. I materiali di rifiuto di qualsiasi genere devono essere depositati negli appositi contenitori e in nessun caso devono essere buttati negli scarichi dei lavabo, docce e gabinetti.

6. Le docce devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario e con idonee calzature.

7. Gli utenti sono tenuti alla chiusura dei rubinetti onde evitare lo spreco di acqua.

8. Gli utenti autorizzati ad accedere al Campo per gli allenamenti e le gare possono temporaneamente depositare attrezzature di loro proprietà nei magazzini, sotto la loro esclusiva responsabilità, avvisando il Direttore Tecnico del Campo e/o il personale addetto alla custodia; il Comune di Cuneo, il Direttore Tecnico e il personale addetto alla custodia sarà in ogni caso manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

9. Le attrezzature sportive dell'impianto possono essere utilizzate previa richiesta al Custode o al Direttore Tecnico, responsabili della consegna e del ritiro delle stesse, nonché della verifica del corretto utilizzo.

ART. 12 **Obblighi**

1. Qualunque utilizzatore del Campo, in forma singola o collettiva, avrà l'obbligo - in via preventiva e per iscritto - di sollevare il Comune di Cuneo, il Direttore Tecnico del Campo ed il personale addetto alla custodia del Campo da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti comunque provocati e/o per infortuni/danni di varia natura arrecati a sé stesso e/o a terzi durante la sua permanenza ed attività all'interno del Campo.

2. Avrà altresì l'obbligo di munirsi di polizza stipulata con primaria Compagnia assicurativa per infortuni che dovessero cagionare a terzi, nonché di un certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva e motoria o di un certificato medico di sana e robusta costituzione, se ed in quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 13 **Impegni degli utilizzatori**

1. Insegnanti, Dirigenti, Allenatori, Atleti e Sportivi a livello amatoriale sono tenuti al rispetto dell'orario di utilizzo; all'ora stabilita, nessun fruitore dovrà rimanere nel complesso sportivo.

2. Le Società di Atletica, durante gli allenamenti, dovranno garantire la presenza di un loro tecnico o, in caso di sua assenza, di un loro dirigente.

3. Per le manifestazioni e/o gare con la presenza di pubblico le Istituzioni scolastiche, le Società e le Organizzazioni sportive dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio d'ordine e quant'altro previsto per le pubbliche manifestazioni.

4. In ogni caso, le responsabilità civili e amministrative derivanti dall'uso del Campo saranno esclusivamente a carico delle Istituzioni scolastiche, delle Società, delle Organizzazioni Sportive, dei Sodalizi e dei singoli organizzatori.

5. Detti utenti rispondono altresì nei confronti del Comune per ogni danno eventualmente arrecato agli impianti e alle attrezzature.

6. L'introduzione di animali, tenuti al guinzaglio, è ammessa solo al di fuori degli spazi più strettamente destinati all'attività sportiva.

7. Il Comune di Cuneo e il personale addetto al Campo non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi da parte degli utilizzatori all'interno dell'intera struttura. Dirigenti, Tecnici e Insegnanti accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'avvertenza di disciplinare, controllare e vigilare onde evitare appropriazioni indebite di quanto sopra.

8. Le Istituzioni scolastiche, le Società e le Organizzazioni sportive, in occasione di allenamenti, manifestazioni e gare in calendario dovranno collaborare con il personale addetto alla custodia per assicurare il regolare impiego delle varie attrezzature e dovranno rispettare tutte le direttive impartite dal Direttore Tecnico del Campo.

9. E' vietato fumare all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 14

Gratuità dell'uso del campo

1. Non è ammesso l'uso del Campo a scopo di lucro, per cui nessun prezzo d'ingresso dovrà essere imposto per l'accesso del pubblico alle iniziative sportive.

2. Il Comune si riserva di esaminare e adottare, in occasione di manifestazioni e/o gare di particolare rilievo, altre e diverse disposizioni.

ART. 15

Divieto di apporre segni indelebili

Sulle pedane e sulla pista è vietato apporre segni di riferimento indelebili o con altra sostanza e/o oggetto che possano arrecare danno, sotto pena, in difetto, dell'obbligo dell'integrale risarcimento dei danni.

ART. 16

Divieto di parcheggio nell'area del campo

È fatto assoluto divieto ad atleti, allenatori, accompagnatori e spettatori di parcheggiare all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto; per i soli automezzi "di servizio", adibiti a carico e scarico di materiale, l'area, debitamente segnalata, sarà nel

tratto compreso tra l'ingresso e la tribuna lungo la cordonatura lato monte, laddove il parcheggio sarà consentito esclusivamente a seguito di preventiva autorizzazione.

ART. 17

Sanzioni

1. Il Direttore Tecnico del campo, se del caso coadiuvato dal personale addetto alla custodia dell'impianto, è obbligato a proporre per iscritto e con esaustiva motivazione tutti i provvedimenti ritenuti necessari al solo fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature nonché a ricondurre ad un comportamento corretto e disciplinato gli utenti; nei casi urgenti, può autonomamente adottarli, salvo poi renderne conto per iscritto al Comune.

2. Qualora gli utilizzatori non si attengano scrupolosamente a quanto indicato nel presente Regolamento ed alle direttive del Direttore Tecnico del Campo essi possono essere sanzionati dal Comune di Cuneo attraverso il diniego all'utilizzo del Campo per un periodo variante da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi, a seconda della gravità dell'inosservanza, e, in caso di recidiva, possono subire la revoca "sine die" dell'autorizzazione all'utilizzazione del Campo, pur sempre fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni provocati.

ART. 18

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla apposita Convenzione per l'utilizzo del campo di atletica stipulata tra il Comune di Cuneo ed il Ministero dell'Istruzione.

- o O o -



COMUNE DI CUNEO

REGOLE DI UTILIZZO
del tunnel coperto di allenamento
presso il campo sportivo scolastico d'atletica leggera
“Walter Merlo” di Cuneo

- o O o -

1. Possono utilizzare il tunnel coperto di allenamento:

- gli atleti tesserati di Società Sportive che abbiano pagato la relativa tariffa, sotto la supervisione dei tecnici della Società;
- le classi nelle ore curricolari di educazione fisica e i gruppi sportivi scolastici pomeridiani, sotto la supervisione dell'insegnante responsabile;
- i partecipanti ad attività di avviamento alla pratica sportiva organizzate dal CONI, con i relativi istruttori;
- atleti singoli di interesse nazionale.

L'utilizzo del Tunnel è subordinato alla presentazione di idonea domanda al Comune di Cuneo, all'ottenimento di un provvedimento di assegnazione e al pagamento della tariffa, ove richiesta.

2. All'interno del tunnel è ammessa esclusivamente la pratica delle seguenti discipline:

- velocità;
- ostacoli, limitatamente alla corsia centrale;
- salto in lungo e triplo;
- salto in alto.

La corsa in velocità e a ostacoli deve rispettare il senso unico di allenamento.

E' vietato qualunque tipo di lancio.

3. La capienza massima di atleti e tecnici/insegnati all'interno del tunnel, durante lo svolgimento degli allenamenti, viene fissata in 50 unità, salvo diversa disposizione legata a motivazioni contingenti igienico-sanitarie.
4. Qualora gli utilizzatori non si attengano a quanto indicato dal presente regolamento o cagionino danni alla struttura, potranno - ai sensi dell'art. 17 c. 2 del vigente Regolamento del Campo "W. Merlo" - essere sanzionati dal Comune di Cuneo attraverso il diniego all'utilizzo del Tunnel per un periodo variante da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi, a seconda della gravità dell'inosservanza, e, in caso di recidiva, possono subire la revoca "sine die" dell'autorizzazione all'utilizzazione del Tunnel, pur sempre fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni provocati.
5. L'utilizzo del tunnel coperto di allenamento è in ogni caso vincolato all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento d'uso del campo sportivo scolastico d'atletica leggera "Walter Merlo", anche con riferimento agli orari di utilizzo, e nel Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali.